



CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 18
del 21/01/2016

OGGETTO: *Regolamentazione del traffico veicolare nel Centro storico del Comune di Alba, ai sensi dell'art.7, comma 9, D. Lgs. 30/04/1992, n.285 (nuovo codice della strada). Istituzione Area Pedonale (AP) Centro Storico con installazione varchi elettronici per il controllo degli accessi. Approvazione del nuovo "Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito e/o sosta per i veicoli nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Alba".*

L'anno **duemilasedici addì ventuno del mese di gennaio** alle ore 12:30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 54 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MARELLO Maurizio	Sindaco		X
2.	DI LIDDO Elena	Vice Sindaco		X
3.	GATTO Alberto	Assessore	X	
4.	GARASSINO Luigi	Assessore	X	
5.	MARTINI Rosanna	Assessore	X	
6.	TRIPALDI Fabio	Assessore		X
7.	SCAVINO Massimo	Assessore	X	
8.	CAVALLOTTO Anna Chiara	Assessore	X	

Con l'intervento e l'opera del Signor D'AGOSTINO Francesco Segretario Generale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GARASSINO Luigi nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamentazione del traffico veicolare nel Centro storico del Comune di Alba, ai sensi dell'art.7, comma 9, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Istituzione Area Pedonale (AP) Centro Storico con installazione varchi elettronici per il controllo degli accessi. Approvazione del nuovo "Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito e/o sosta per i veicoli nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Alba".

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità riferisce:

In materia di circolazione stradale nei centri abitati, l'art. 7, comma 9, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada) prevede che i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l'installazione degli appositi segnali.

La zona del centro storico cittadino è caratterizzata e fortemente influenzata da un punto di vista urbanistico e della circolazione dai seguenti fattori:

- ubicazione nell'intera area (nelle immediate vicinanze del centro cittadino a ridosso) di vie con massiccia presenza di attività commerciali ed altre attrazioni turistiche con conseguente congestionamento e quotidiana completa saturazione, per tali motivazioni, dei posti di sosta e dei parcheggi esistenti nella zona;
- presenza di chiese, monumenti storici, edifici e strutture pubbliche che determinano un ulteriore grave elemento di congestionamento di traffico per la zona;
- ubicazione dell'area a ridosso delle principali arterie di circonvallazione;
- individuazione della maggior parte del centro storico come "Zona residenziale" ai sensi dell'art. 3, punto 58 del codice della strada, ossia area urbana in cui vigono particolare regole per la circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Inoltre, all'interno del Centro storico di Alba, è vigente la zona a traffico limitato di tipo ambientale, confermata con ordinanza dirigenziale 12/02/2005, con la quale sono stati posti limitazioni di circolazione ai veicoli non ecologici (Euro 0 ed Euro 1) rispettivamente con alimentazione a benzina e diesel.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale perseguire nella pedonalizzazione del centro storico, sempre più fruito da numerosi flussi turistici, sia italiani che stranieri, migliorandone la qualità e la vivibilità, esaltando la sua destinazione di "centro commerciale naturale" e di riferimento culturale, turistico e di aggregazione sociale di un territorio extra cittadino.

A maggior ragione, al fine di poter meglio fruire degli spazi cittadini, si ritiene opportuno consentire alle persone di condividere, in condizioni di maggiore sicurezza, gli spazi pubblici del centro con l'avvio, in forma sperimentale, del controllo automatico degli accessi all'area pedonale da parte dei veicoli non autorizzati.

Il previsto controllo può avvenire anche tramite il funzionamento di varchi elettronici previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/1997 e s.m.i., ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni.

Il successivo regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, approvato con DPR 22/06/1999, n. 250, ha incaricato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al rilascio della necessaria autorizzazione nel caso di funzionamento di dispositivi automatici.

L'ufficio di polizia municipale con nota prot. n. 40196 del 10/10/2015 ha richiesto al citato ministero chiarimenti in merito alla disciplina cui far riferimento per il controllo automatico dei veicoli in circolazione nell'area pedonale.

Il dicastero, con propria nota n. 5466 del 21/10/2015, ha precisato che "per il controllo degli accessi alle aree pedonali non è previsto alcun regime autorizzativo di cui all'art. 1 del DPR 250/1999" richiamando univocamente "la rispondenza degli impianti utilizzati alle caratteristiche e ai criteri di omologazione o di approvazione degli impianti, di cui all'art. 7 del citato DPR 250/1999".

Al fine di realizzare quanto prospettato, nella discrezionalità regolativa attribuita al Comune in materia di area pedonale dall'art. 7, comma 9, D. Lgs. 285/199, con deliberazione di Giunta comunale n. 500 del 01/12/2015 è già stato

approvato il progetto per l'estensione della pedonalizzazione della città alla porzione di piazza Rossetti, nel tratto compreso tra il numero civico 4 e via Manzoni, con l'installazione di due varchi elettronici per il controllo degli accessi in corrispondenza di via Cavour - angolo via Toppino e piazza Rossetti - antistante civico 4.

Con il medesimo provvedimento si è demandato al Corpo di Polizia Municipale l'adozione dei successivi provvedimenti previsti dal codice della strada in materia di segnaletica stradale, rilascio di permessi e/o autorizzazioni, gestione del nuovo sistema di controllo dei veicoli in transito nel centro storico, informazione ed adeguata pubblicità all'utenza interessata dalla nuova regolamentazione.

Infatti, successivamente all'istituzione dell'area pedonale, per garantire la circolazione dei veicoli, occorre installare la necessaria segnaletica stradale, attraverso l'emissione di un'ordinanza attuativa della presente deliberazione.

Secondo le definizioni stradali e di traffico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 285/1992, per "area pedonale" si intende una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in emergenza, velocipedi, veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe da prevedere con appositi provvedimenti; mentre per "zona a traffico limitato" s'intende un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 4 dell'11/01/2008 è stato approvato il "Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni di transito e/o sosta per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato del centro storico di Alba" per cui ora si rende necessario adeguarlo al nuovo regime valido per l'area pedonale, operando una necessaria differenziazione tra le due discipline stradali non equivalenti dal punto di vista della circolazione veicolare.

In relazione alle esigenze di viabilità e mobilità registrate fino ad oggi nel centro storico, l'ufficio di polizia municipale ha provveduto a redigere un nuovo "*Disciplinare per l'accesso nell'area pedonale (AP) e nella zona a traffico limitato (ZTL) del Centro Storico*" composto da 11 articoli, prevedendo una differente regolamentazione per i permessi di transito e/o sosta da rilasciare per l'area pedonale e per la zona a traffico limitato.

Nell'elaborazione del disciplinare è stato preso in esame anche la nuova modalità di controllo automatizzato dei veicoli in circolazione dell'area pedonale, nel rispetto sia della normativa della circolazione stradale che della riservatezza elaborata negli anni dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, rinvenibile nella Direttiva del 08/04/2010.

Come anche chiarito nel citato parere ministeriale rilasciato al Comune di Alba, gli utenti che transitano nelle aree soggette a controllo automatico attraverso i varchi elettronici devono essere preventivamente informati in ordine al trattamento dei dati e che, nel caso di impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, è possibile "fare a meno di fornire ulteriore e distinta informativa nel caso venga utilizzato il modello semplificato di informativa minima prevista dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali".

Lo schema del disciplinare è stato discusso con esito positivo nella 1^a Commissione consiliare permanente nella seduta del 13/01/2016, avente come ordine del giorno la pedonalizzazione del centro storico con i controlli degli accessi dei veicoli mediante l'utilizzo di varchi elettronici.

Inoltre è stato presentato alle categorie economiche (commercianti ed artigiani) interessate dal progetto di pedonalizzazione in data 15/01/2016 avendo ricevuto in tale occasione unanime apprezzamento e condivisione, così come positiva valutazione è stata espressa dall'ASL CN2 interessata dalla nuova modalità di controllo dei veicoli nell'area pedonale.

In relazione a quanto precede, la competente Ripartizione Servizi Legali – Polizia Municipale, sottopone all'approvazione della Giunta comunale l'istituzione dell'Area Pedonale (AP) del Centro Storico, l'installazione di varchi elettronici per il controllo degli accessi, il nuovo "Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito e/o sosta per i veicoli nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Alba".

In relazione a quanto precede, la competente Ripartizione Servizi Legali – Polizia municipale propone l'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta comunale.

Al riguardo è stato acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente della Ripartizione Servizi Legali – Polizia municipale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Quanto sopra premesso,

LA GIUNTA

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto, la cui assunzione è riservata alla competenza della Giunta comunale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo.

Visto l'art. 42 dello Statuto comunale.

Con voti favorevoli ed unanimi, resi a norma di legge.

DELIBERA

- A- di prendere atto di quanto riportato in premessa che forma parte integrante della presente deliberazione;
- B- di istituire, ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dopo l'installazione della necessaria segnaletica stradale attraverso l'emissione di ordinanza attuativa, la nuova area pedonale – AP del Centro storico e precisamente:
 - via Vittorio Emanuele II
 - piazza Risorgimento
 - piazza Rossetti, compresa dal numero civico n. 4 a via Manzoni
 - via Manzoni
 - via Cavour, tratto compreso tra via S. Toppino e piazza Risorgimento;
- C- di confermare che il controllo ai varchi dell'area pedonale posti in piazza Rossetti e via Cavour avvenga, in via sperimentale, attraverso i dispositivi di controllo automatici previsti dalla vigente normativa in materia;
- D- di approvare il nuovo “*Disciplinare per l'accesso nell'area pedonale (AP) e nella zona a traffico limitato (ZTL) del Centro Storico*” formato da 11 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- E- di incaricare gli uffici comunali interessati, ognuno per la parte di propria competenza, alla realizzazione del programma con l'adozione dei provvedimenti gestionali susseguenti alla presente;

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

* * * * *



CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)

**DISCIPLINARE
PER L'ACCESSO NELL'AREA PEDONALE (AP)
E NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
DEL "CENTRO STORICO"**

INDICE

CAPO I- PARTE GENERALE	6
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	6
CAPO II – DISCIPLINA AREA PEDONALE	7
ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELL'AP	7
ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	8
ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCÌ	8
ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI	8
ARTICOLO 7 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI	8
ARTICOLO 8 - SITUAZIONE DI EMERGENZA.....	9
CAPO III – DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO	9
ARTICOLO 9 – PERMESSI PER I VEICOLI AMMESSI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ZTL	9
CAPO IV – PARTE FINALE	9
ARTICOLO 10 – SANZIONI	9
ARTICOLO 11 - NORMA FINALE	9

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. S'intende per:

- a) AREA PEDONALE DEL CENTRO STORICO: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall'art.3, punto 2), D.Lgs. 285/1992, comprendente le aree di via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento, piazza Rossetti compresa dal numero civico 4 a via Manzoni, via Cavour nel tratto compreso tra via Sandro Toppino e piazza Risorgimento);
- b) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area così come definita dal punto 54 dell'art. 3, D. Lgs. 285/1992, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, individuata dall'area ricompresa all'interno di corso F.lli Bandiera, corso Matteotti, corso N. Bixio, corso M. Coppino, via Don Alberione, con esclusione delle suddette vie e corsi;
- c) FERMATA: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b);
- d) SOSTA: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c);
- e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA': dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell'accesso all'Area Pedonale (AP) e alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Centro storico di Alba e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell'ordinanza che definisce l'AP e ZTL;
- b) Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno dell'AP e ZTL, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa;
- c) In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve;
- d) Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento;
- e) I veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento, i veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli utilizzati per i servizi dichiarati di pubblica utilità possono circolare nell'AP senza autorizzazione;
- f) La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi all'AP, attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dal presente disciplinare. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della *privacy*.

CAPO II – DISCIPLINA AREA PEDONALE

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELL'AP

1. Sono ammesse alla circolazione all'interno dell'AP esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:
 - a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
 - b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
 - c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità;
 - d) veicoli appartenenti a residenti o domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);
 - e) veicoli i cui utilizzatori, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno dell'AP, dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);
 - f) veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art.4 del disciplinare);
 - g) veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 C.d.S.) se impiegati per operazioni di carico/scarico per una durata massima di ½ ora con obbligo di esposizione del disco orario. Tali veicoli debbono appartenere, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie non inferiori a quelle prescritte a mezzo delle vigenti ordinanze in materia e l'accesso è consentito nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 11:00 dei giorni feriali;
 - h) veicoli appartenenti ad esercizi di attività commerciali posti all'interno dell'AP aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate (categoria M articolo 47 C.d.S.), impiegati per operazioni di carico/scarico merci connessi alla fermata e non alla sosta (solo transito); tali veicoli debbono appartenere, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie non inferiori a quelle prescritte a mezzo delle vigenti ordinanze in materia e l'accesso è consentito nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 11:00 dei giorni feriali;
 - i) veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio di Alba per operazioni connesse presso filiali e/o agenzie all'interno dell'AP;
 - j) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'ASL CN2 Alba-Bra in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno dell'AP;
 - k) veicoli di servizio noleggio con conducente (ncc) con autorizzazione rilasciata dal comune di Alba (solo transito);
 - l) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
 - m) veicoli per trasporto funebri;
 - n) veicoli adibiti al trasporto di venditori su aree pubbliche nei soli giorni di fiera e/o mercato secondo l'orario autorizzato di vendita;
 - o) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;
 - p) servizi di pubblica utilità;
 - q) veicoli utilizzati per il trasporto farmaci;
 - r) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

2. Modalità di accreditamento:
 - ai fini dell'accredito dei veicoli elencati al punto 1, gli interessati comunicano al Corpo di Polizia Municipale le targhe dei veicoli da accreditare; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il comando di polizia municipale e sul sito istituzionale del Comune); l'inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all'ufficio protocollo. La presa d'atto e/o il diniego relativo all'accredito delle targhe saranno comunicati all'indirizzo fornito dell'interessato;
 - Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. La polizia municipale è tuttavia legittimata a valutare comunicazioni di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;
 - L'accredito sarà revocato ogni qualvolta la polizia municipale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d'atto. La revoca della presa d'atto avviene a seguito di apposito procedimento promosso a cura del comandante della polizia municipale nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

- La presa d'atto ha validità biennale (24 mesi dalla data di registrazione da parte dell'ufficio di polizia municipale) ed è rinnovabile previa nuova comunicazione;
- I conducenti dei veicoli trasporto merci di cui alla lettera f) del presente disciplinare che non hanno provveduto all'accreditamento dei propri mezzi (fornitori occasionali) possono richiedere l'accreditamento per il solo giorno secondo le modalità meglio indicati all'art.4 del presente disciplinare;
- L'accesso all'AP deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella presa d'atto fatti salvi i casi di libera circolazione che consentono accessi da qualunque varco.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. Persone diversamente abili residenti nel Comune di Alba. All'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: "Nuovo Codice della Strada e s.m.i.", l'interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L'accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata vengono accreditati fino ad un massimo di due veicoli. Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.
2. Persone diversamente abili residenti in altri comuni. I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Alba che devono accedere nell'AP, possono richiedere alla polizia municipale l'accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare e la motivazione per la quale ha necessità di accedere nell'AP. Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazioni devono inviare entro 72 ore dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Alba. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Corpo di Polizia Municipale e/o ufficio protocollo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: nominativo della persona diversamente abile, numero e validità dell'autorizzazione rilasciata, indicazione del Comune che l'ha rilasciata, numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

I conducenti dei veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico merci che non siano già stati accreditati in via generale ai sensi dell'art.3, possono accedere nell'AP, per le operazioni anzidette, contattando telefonicamente l'ufficio di polizia municipale comunicando l'area di accesso, il veicolo, targa ed inviando entro 72 ore dall'avvenuto accesso il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Alba. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Corpo di Polizia Municipale e/o ufficio protocollo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, (il veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto merci, indicazione della Ditta e relativo indirizzo c/o il quale sono state effettuate le operazioni di carico e scarico). Al modello deve essere allegata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere all'AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione. Possono essere rilasciate numero massimo tre autorizzazioni per ogni singola cerimonia. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, intestatario del veicolo e natura della cerimonia. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

ARTICOLO 7 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere all'AP richiedendo apposita preventiva autorizzazione da inoltrare almeno tre giorni prima su modulo

debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Alba. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria del Corpo di Polizia Municipale e/o ufficio protocollo. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

ARTICOLO 8 - SITUAZIONE DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nell'AP, nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all'ufficio protocollo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata idonea documentazione giustificata.

CAPO III – DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

ARTICOLO 9 – PERMESSI PER I VEICOLI AMMESSI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ZTL

9.1. Ai sensi dell'ordinanza n.21 del 12/02/2005 nella ZTL del Centro Storico vige il divieto di circolazione esclusivamente per i veicoli non ecologici, (classe ambientale Euro 0 ed Euro 1 rispettivamente per i veicoli alimentati a benzina e diesel).

9.2. I permessi riservati alle persone diversamente abili sono disciplinati e regolamentati dal Codice della strada. E' consentita la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili nelle aree di sosta a pagamento della città di Alba, nel caso in cui gli stalli di sosta riservati siano completamente occupati.

9.3. Sono altresì rilasciati permessi di transito e sosta alle persone affette da malattie croniche ed invalidanti o soggette a terapie croniche che richiedono il ricovero temporaneo (*day hospital*) nel rispetto delle delibere della Giunta comunale n.553/2003 e 275/2005.

9.4. Imprese Artigiane. Gli artigiani o ditte con sede fuori della ZTL, che trasportano materiale necessario per i lavori urgenti e di pronto intervento da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare all'interno della ZTL e a sostare al di fuori degli appositi spazi limitatamente al periodo dell'intervento e comunque per non più di 1 ora, a condizione che non si arrechi intralcio grave o pericolo per la circolazione (art.157 e 158 Codice della Strada). L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o ditta, di norma fino ad un massimo di due veicoli; per imprese che abbiano oltre 10 veicoli nella propria disponibilità è possibile rilasciare fino a quattro permessi. L'autorizzazione è esclusa per gli stalli di sosta a pagamento ed ha validità biennale (24 mesi) dalla data di rilascio.

9.5. Altre tipologie di autorizzazioni, in deroga alle norme sulla circolazione stradale, potranno essere rilasciate solo nel caso di urgenza e motivata necessità adeguatamente documentate.

CAPO IV – PARTE FINALE

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, faccia un uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Comune di Alba la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione prevista dal presente disciplinare.

Chiunque, titolare di Autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo.

L'uso del permesso su altro veicolo, o l'esposizione di fotocopie, fatta salva l'applicazione di sanzione penale, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso.

La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 11 - NORMA FINALE

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare.

Le autorizzazioni al transito e alla sosta in corso di validità sono sottoposte a procedura di conferma secondo un programma opportunamente predisposto dal Corpo di Polizia Municipale che dovrà concludersi entro 60

dall'entrata in vigore del presente disciplinare.

Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse AP e ZTL non comporta alcuna modifica al presente disciplinare.
